



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE TEMPORANEA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "FORTUNATA GRESNER" SITA NEL COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO (VR), FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO RELIGIOSO CONGREGAZIONE SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE "FORTUNATA GRESNER", A SUPPORTO DELLA EMERGENZA UCRAINA DI CUI AL D.L. 25/02/2022 n. 14 E ALLA SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28/02/2022, NONCHE' DELL'O.C.D.P.C. N. 872 DEL 04/03/2022.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali nominato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 dott. Nicola Dell'Acqua, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione;

e

la Struttura Ricettiva Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner", dell'Istituto religioso Congregazione Suore di Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute "Fortunata Gresner", codice fiscale 00348120239 con sede legale in Stradone Antonio Provolo 43, 37123 Verona, rappresentata dal legale rappresentante, sig./dott. _____, nato/a _____ il _____, Codice Fiscale _____, ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione (di seguito Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner").

Premesso che:

- con Decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, sono state emanate "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- con Delibera del Consiglio dei ministri del 28 Febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31/12/2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza alla grave crisi internazionale in atto;
- con l'OCDPC del 4 marzo 2022 n. 872, sono state impartite "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
- con l'OCDPC del 6 marzo 2022 n. 873, sono state impartite ulteriori disposizioni di carattere sanitario;
- con l'Ordinanza del Commissario Delegato del 7 marzo 2022 n. 1, recante "Primi interventi urgenti in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 4



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

marzo 2022 n. 872. Individuazione del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento", si individua il dott. Nicola dell'Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2 dell' OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta tra l'altro di:

- provvedere ad organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali, le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall'Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza delle persone che dall'Ucraina arrivano al confine italiano, predisponendo entro dieci giorni dall'adozione della suddetta ordinanza un primo Piano operativo di interventi;
- per dare accoglienza alle persone provenienti dall'Ucraina le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le aree sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell'emergenza COVID-19 e che a supporto delle attività previste possono operare le organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Regioni e Province autonome;
- con l'ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022 sono stati individuati ulteriori Soggetti Attuatori e dispone, altresì, all'art. 2, comma 2, che il Soggetto Attuatore Coordinatore — dott. Nicola Dell'Acqua — coordina tutti i Soggetti Attuatori individuati dal Commissario Delegato con propri provvedimenti;
- con l'ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 10 marzo 2022 è stato adottato il modello organizzativo emergenza sanitaria Ucraina in Veneto, che reca le indicazioni ad interim per l'attuazione delle misure di sanità pubblica, definendo, tra l'altro, la mappatura degli HUB in cui sono attivati nuclei operativi in ambito territoriale;
- con Decreto del soggetto attuatore di coordinamento n. 2 del 14 marzo 2022 è stata individuata come Hub di secondo livello la Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" della Congregazione Suore Compagnia di Maria per l'Educazione delle Sordomute, sita nel Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR), per lo svolgimento delle attività di accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina;
- con Decreto del soggetto attuatore di coordinamento n. 7 del 14 aprile 2022 è stato attivato l'HUB di prima accoglienza – Casa di accoglienza "Fortuna Gresner" della Congregazione Suore Compagnia di Maria per l'Educazione delle Sordomute finalizzato sia alla gestione di prima accoglienza per i migranti che quale Hub specializzato anche nell'assistenza sanitaria a soggetti con disabilità.

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 6 maggio 2022 recante "Individuazione dei soggetti da convenzionare per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto", con il quale l'Istituto delle "Suore della compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute" - ente ecclesiastico riconosciuto - è stato ritenuto soggetto idoneo alla sottoscrizione di convenzioni per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale, a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

VISTA la nota prot. 126456 del 18 marzo 2022 con cui il Soggetto Attuatore ing. Luca Soppelsa Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale ha chiesto per conto del Commissario Delegato l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Venezia e la successiva Nota del MEF — Dipartimento della Ragioneria dello Stato di autorizzazione all'apertura della contabilità speciale n. 6353 intestata a "DIRETTORE DIR. PC SICUREZZA E POLIZIA LOCALE REGIONE VENETO SOGGETTO ATTUATORE OCDPC 872-2022".

VISTA la Circolare del Dipartimento Protezione Civile del 27 aprile 2022 "Emergenza Ucraina — OCDPC n. 870/2022 ed OCDPC n. 872/2022. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Prime indicazioni operative in ordine alle tipologie di spese ammissibili".

VISTA la Circolare del Dipartimento Protezione Civile del 10 agosto 2022 "Emergenza Ucraina - OCDPC n. 872/2022. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Avvio procedura di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute".

VISTA la Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 che all'art. 1, commi 699-670, che ha prorogato lo stato di emergenza al 03/03/2023.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue.

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'affidatario dichiara di conoscerle ed accettarle.

Articolo 2 Oggetto

Oggetto della presente convenzione, sottoscritta fra le parti, è la regolamentazione delle attività di accoglienza a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, mediante la messa a disposizione della struttura Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" e delle risorse umane della Congregazione Suore Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute, sita nel Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR), località Albare, relativamente ad un numero indicativo massimo di 70 ospiti.

In particolare, la Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" si impegna ad offrire i posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva, garantendo la fornitura di:

- un'alimentazione sana, variata e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone comprendente: prima colazione (bevanda calda, succo di frutta, croissant, fette biscottate, marmellata); pranzo-cena (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);
- biancheria da letto e da bagno;
- adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale (kit cortesia ogni 3 giorni);
- servizio di reception H 24:00;
- utenze;



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

- pulizia corridoi e parti comuni;
- manutenzione ordinaria e straordinaria.

La fornitura minima garantita per ogni camera comprende: materasso, cuscini, riscaldamento, acqua calda e fredda, asciugacapelli e tv con digitale terrestre, Wi-Fi. Il trasporto di persone con automezzi della Casa accoglienza "Fortuna Gresner", è ammesso limitatamente alle attività inerenti le finalità previste dalla presente convenzione.

Le spese sanitarie specialistiche comprensive dei dispositivi medici salvavita, sono a carico del sistema sanitario regionale.

Articolo 3 Durata della convenzione

Il servizio ha durata dal 14 marzo 2022, data di adozione del decreto del Soggetto attuatore di Coordinamento n. 2 che individua la Casa accoglienza "Fortunata Gresner" come Hub di secondo livello, al 03/03/2023 (termine di fine emergenza previsto dalla legge di bilancio 2023 art. 1, commi 669 e 670) con tacita proroga agli stessi patti e condizioni fino ad una eventuale proroga dell'emergenza..

Articolo 4 Risorse messe a disposizione dalle parti

La Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" mette a disposizione della struttura commissariale i locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Per la realizzazione degli interventi è previsto un rimborso complessivo di spese mensili fino a 45.000,00 euro e comunque entro i limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni citate in premessa utilizzando le risorse disponibili nella Contabilità speciale n. 6353 intestata a "DIRETTORE DIR. PC SICUREZZA E POLIZIA LOCALE REGIONE VENETO AOGGETTO ATTUATORE OCDPC 872-2022" all'uopo istituita.

Le eventuali necessità finanziarie che si renderanno necessarie per far fronte all'emergenza in rassegna saranno individuate, d'intesa, con il Direttore della Direzione Protezione Civile utilizzando ulteriori disponibilità finanziarie in essere nella titolarità dello stesso e finalizzate al sostegno dell'emergenza ucraina in conformità agli indirizzi della Giunta regionale;

Articolo 5 Obblighi e responsabilità

La Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" si impegna ad eseguire le attività oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite in essa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

prestazioni convenute.

Il Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 6 Sistema dei controlli

Al fine di assicurare la regolare esecuzione della Convenzione, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la qualità dei servizi offerti, il Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali può svolgere controlli periodici nella struttura secondo termini e modalità convenuti tra le parti.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nella Convenzione, il Soggetto attuatore di coordinamento procede alla contestazione delle violazioni della Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner", secondo le modalità previste nella presente convenzione. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dalla Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" al fine del rimborso delle spese sostenute, per le finalità e obiettivi contenuti della presente convenzione.

Articolo 7 Spese ammesse e rendicontazione

Sono autorizzate le spese sostenute dalla Casa accoglienza "Fortunata Gresner" per l'erogazione del servizio di cui all'art. 2 e per il personale della struttura impiegato per le attività effettivamente svolte e strettamente funzionali alle attività inerenti le finalità di cui alla Convenzione, purché debitamente documentate e sostenute dal 14 marzo 2022, data di adozione del decreto del Soggetto attuatore di Coordinamento n. 2 che individua la Casa accoglienza "Fortunata Gresner" come Hub di secondo livello, e fino a cessate esigenze emergenziali.

Il legale rappresentante dell'Istituto religioso Congregazione Suore di Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute "Fortunata Gresner" è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività effettivamente svolte, presentando la seguente documentazione:

1. modello riepilogativo delle spese;
2. documentazione in originale (fattura, ricevute, scontrini unitamente alla copia leggibile degli stessi, ecc.) giustificativa delle spese sostenute che verrà restituita successivamente, dopo essere stata esaminata dai competenti uffici della U.O. Post Emergenza della Regione del Veneto e vistata dal Direttore della medesima U.O..

Articolo 8 Risoluzione



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Soggetto attuatore di coordinamento ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto religioso Congregazione Suore della Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute "Fortunata Gresner".

Inoltre, il Soggetto attuatore di coordinamento può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora la Congregazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora la Congregazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Soggetto attuatore di coordinamento.

Nelle ipotesi di cui al comma sopra, la Convenzione è risolta di diritto entro 30 giorni dalla dichiarazione del Soggetto attuatore di coordinamento, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

La Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". In caso di inosservanza, il soggetto attuatore di coordinamento ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere.

Articolo 10

Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Articolo 11

Registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, con oneri e spese a carico della Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner".

Articolo 12

Foro competente

Le controversie eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, inerenti



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte preliminarmente in via amministrativa e conciliativa, in particolare, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Data (*data ultima firma digitale*)

Il Soggetto Attuatore per il coordinamento
e la gestione delle attività commissariali
Dr. Nicola dell'Acqua

(*firmato digitalmente*)

Il Legale rappresentante della
Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner"

(*firmato digitalmente*)